

## UFFICIO CITTADINANZA

### AVVISO AL PUBBLICO

L'art. 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto "Decreto sicurezza"), in vigore dal 05/10/2018 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha fra l'altro disposto le seguenti misure:

- aumento del contributo per le istanze di acquisto della cittadinanza (sia per residenza che per matrimonio) da 200 a 250 euro;
- aumento del termine di definizione dei procedimenti (sia per residenza che per matrimonio) da due a quattro anni, dalla data di presentazione dell'istanza, anche per i procedimenti già in corso;
- eliminazione del termine massimo di due anni per l'emanazione del provvedimento di rigetto delle istanze per matrimonio (mentre già non era previsto in quelle per residenza).
- La legge di conversione ha introdotto anche il requisito del possesso (sia in caso di istanza per residenza che per matrimonio) di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

A tal fine, a decorrere dal 4 dicembre 2018, per dimostrare tale conoscenza i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai citati Ministeri. Si tratta dell'Università per gli stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Se il titolo di studio o la certificazione sono stati rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti devono autocertificarne il possesso indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di istituto paritario o ente privato, i richiedenti deve produrre copia autenticata.</li></ul> |
|--|

Da tale onere di attestazione sono esclusi i richiedenti che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e al D.P.R. n.179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo d.lgs..

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• I richiedenti, in questi ultimi casi di esonero, devono fornire al momento della presentazione dell'istanza soltanto gli estremi della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.</li></ul> |
|--|

Tutte le istanze di cittadinanza per matrimonio e per residenza presentate dal 5 dicembre 2018 prive delle autocertificazioni e attestazioni sopraindicate, saranno rifiutate.